

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

*** COPIA ***



DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017.

NR. Progr. 11

Data 30/03/2017

Seduta NR. 2

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/03/2017 alle ore 20:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso il Teatro Comunale "G. Bucciardi", oggi 30/03/2017 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PIERAZZI ELIO	S	BONDAVALLI CINZIA	S	BECHELLI PATRIZIO	S
TAZZIOLI ENZO	S	ARAVECCHIA MANUEL	N		
STEFANI GIANCARLO	S	PALANDRI TOMMASO	N		
CAPITANI MAURO	S	SILVESTRI GUSTAVO	S		
MARCOLINI RICCARDO	S	MUCCI FABIO	S		
Totale Presenti 9			Totali Assenti 2		

Assenti Giustificati i signori:

ARAVECCHIA MANUEL; PALANDRI TOMMASO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

BONDAVALLI CINZIA, BECHELLI PATRIZIO, STEFANI GIANCARLO

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 30/03/2017

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 30/4/2014, esecutiva, con la quale sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), tra i quali il regolamento TASI, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 29/07/2015;

VISTO l'art. 6 del regolamento comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che:

1. *Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*
2. *Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;*

CONSIDERATO che il comma 679 della legge 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) interviene sul comma 667 della L. 147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo d'imposta 2015;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO che il comma 14 lett. b) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016) ridefinisce il presupposto della TASI, prevedendo l'esclusione dell'abitazione principale e che tale esonero non opera per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 30/03/2017

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata nell'anno d'imposta 2017 solo se espressamente previsto con delibera consiliare;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato integrato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, confermando così per l'anno 2017 la previsione del 2016 ;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può identificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

DATO ATTO che il comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 5, comma 11 del D.L. n. 244 del 30/12/2016 (Milleproroghe), pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2016 n. 304, con il quale:

- è stato differito al **31 marzo 2017** il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione** per l'anno 2017 degli Enti Locali;
- è stato abrogato il comma 454 dell'art. 1 della L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 9, Consiglieri votanti n. 6, Astenuti n. 3 (Consiglieri: Becchelli, Mucci, Silvestri)
Voti favorevoli n. 6, Voti contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri: Becchelli, Mucci, Silvestri)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 30/03/2017

- 2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017, per le seguenti fattispecie:
- 1,5 per mille per abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
 - Detrazione su abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 pari ad € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni studente o privo di occupazione. Al fine dell'ottenimento della detrazione, il periodo di non occupazione deve essere superiore a sei mesi nell'arco dell'anno;
- 3) di dare atto che tali aliquote, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 296 del 2006, decorrono dal 1 gennaio 2017 ;
- 4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI	COSTI
Viabilità e infrastrutture	496.318,03
Trasporti pubblici locali	650,00
Totale	496.968,03

- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 20 del 30/04/2014, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 29/07/2015 ;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voti favorevoli n. 6 - contrari nessuno – astenuti n. 3 (Consiglieri: Becchelli, Mucci, Silvestri)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pierazzi Elio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva il 15/04/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 15/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

È copia conforme all'originale.

Lì, 05/04/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierazzi Elio



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **11** Data Delibera **30/03/2017**

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 30/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to Pierazzi Elio</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 30/03/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Pierazzi Elio</i></p>